

MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-180

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Dicembre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Municipio - Valpolcevera, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG ZD31C952D6

Adottata il 20/12/2016 Esecutiva dal 22/12/2016

20/12/2016 SANTOLAMAZZA MARIA LETIZIA



MUNICIPIO - VALPOLCEVERA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-180

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG ZD31C952D6

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova, ed in particolare gli articoli 77 e 80;
- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15 aprile 2008;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.4 relativo alla competenza gestionale dei Dirigenti Responsabili dei Servizi Comunali;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi Parte I –approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo III - Funzioni di direzione dell'Ente;
- il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. inerente alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 328 dell'8/11/2000 " legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in particolare l'art. 6 che individua le funzioni dei Comune per la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete e l'art .22 comma 2 punto g) che prevede interventi per le persone anziane con l'inserimento presso strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e/o residenziale per coloro che non siano assistibili a domicilio;
- la L.R. n. 12/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" ed in particolare l'art. 34 comma 3) punto b) politiche a favore degli anziani e l'art. 22 comma 4 punto e) che prevede l'istituzione per ogni Ambito Territoriale Sociale di strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali che non siano assistibili a domicilio;

Considerato che la popolazione anziana è in costante aumento ed è sempre maggiore il numero di anziani che presenta bisogni tutelari anche significativi, ma in alcuni casi sarebbe improprio o prematuro rispondere con l'istituzionalizzazione in quanto è preferibile il mantenimento il più a lungo possibile delle persone anziane in condizioni di vita che riproducano il modello familiare;

Ritenuto fondamentale individuare all'interno della rete dei servizi per anziani una risorsa intermedia tra il sistema degli interventi domiciliari e quello residenziale, che consenta di rispondere adeguatamente ad anziani con bisogno di un contesto di vita tutelato;

Preso atto che da alcuni anni il Comune di Genova ha attivato presso alloggi di civica proprietà, o comunque in disponibilità della C.A., forme di convivenza autogestita di anziani parzialmente autosufficienti, con un supporto da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente nel territorio in cui tali alloggi sono ubicati;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale 2015/305.0.0.80, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato l'incarico, a seguito di procedura di cottimo fiduciario, per la gestione dei servizi socio-assistenziali negli Alloggi Protetti per anziani, di Via Stuparich 10 a Bolzaneto e Via Rossini 11 a Rivarolo, all'Associazione di volontariato Kalimera Onlus(Cod. Benf. 53817) C.F. 95159130103 con sede in Vico San Raffaele 2 – 16124 GENOVA;

Ritenuto di procedere, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, all'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento di detti Alloggi Protetti, con determinazione dirigenziale 2016/305.0.0.92 per il periodo 1-31 ottobre 2016;

Verificato che tale procedura negoziata è andata deserta ed è stato quindi necessario – considerata l'insospendibilità del servizio che si rivolge a soggetti deboli – proseguire l'affidamento alla Associazione di volontariato Kalimera Onlus, con determinazione dirigenziale 2016/305.0.0.126, esecu-

tiva ai sensi di legge, per il periodo ottobre-novembre 2016, con determinazione dirigenziale n. 2016/305.0.0.162 per il mese di dicembre 2016 e con successivo provvedimento per il mese di gennaio 2017;

Ritenuto, di indire una nuova procedura negoziata, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ampliando la tipologia di soggetti da invitare e quindi, oltre alle Associazioni già invitate nella prima procedura negoziata andata deserta, invitare anche le Cooperative Sociali che hanno partecipato alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare e che sono state ritenute idonee;

Ritenuto necessario, per garantire l'erogazione delle prestazioni di cui sopra, impegnare sul Capitolo 42524 centro di costo 3285.6.23 "Strutture residenziali per anziani – Valpolcevera", collegato al progetto di plafond 2017.147.1 "Convenzioni con Cooperative Sociali e volontariato per anziani" l'importo di € 6.893,84;

Verificato che:

- per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP SpA per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- ai sensi di quanto disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attualmente, per il servizio del caso, non risulta alcuna offerta sul MEPA;

Dato atto che:

- di norma le risorse di bilancio assegnate per lo svolgimento del servizio, offrono una copertura mensile o bimestrale e che ciò rende necessario, una volta individuati i nuovi aggiudicatari del servizio, procedere con successive assegnazioni dirette, al fine di non interrompere il servizio rilevante per le motivazione già sopra espresse;

Visto l'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, che impone, per l'assegnazione di servizi che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, di determinare il valore stimato sulla base del valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, oppure del valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna;

Ritenuto quindi:

- di individuare il valore stimato dell'appalto in € 89.244,70 pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, e di definire pertanto come limite economico massimo entro cui ricorrere a successive assegnazioni dirette, tale importo;
- di procedere all'avvio di una procedura negoziata per l'assegnazione del servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, operanti nell'ambito dei servizi rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti scelti tra le associazioni di volontariato, presenti sul territorio provinciale, e le cooperative sociali;

Ritenuto necessario:

- -approvare la progettazione del servizio, al fine di dare seguito all'indizione della relativa procedura di gara, come descritto nei seguenti documenti, allegati alla presente determinazione quali parti integranti:
- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. quantificazione base d'asta;
- C. prospetto economico;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. disciplinare di gara;
- F. schema di contratto.
- stimare che il valore dell'importo posto a base di gara sia pari ad Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2017;
- aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse idonea;
- stipulare il contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
- riservarsi la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente provvedimento e alle medesime condizioni, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo;

Riscontrato di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

Ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'A.T.S. 41;

Vista la deliberazione di C.C. n. 30 del 18/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione documenti previsionali e programmatici 2016 – 2018";

Vista la Deliberazione G.C. n. 123 del 23/06/2016 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2016 – 2018;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che il presente servizio rientra nelle attività istituzionali del Comune;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

DISPONE

- 1. di approvare, al fine dell'affidamento della gestione degli Alloggi protetti per anziani o equiparati, parzialmente autosufficienti, di via Stuparich 10 a Bolzaneto e di via Rossini 11 a Rivarolo del Municipio V Valpolcevera Ambito Territoriale Sociale 41, i seguenti documenti, allegati alla presente determinazione quali parti integranti:
- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. calcolo della spesa per l'acquisizione dei servizi con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- C. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. disciplinare di gara;
- F. schema di contratto;
- 2. di indire una procedura negoziata, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 50/2016 e del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Comune di Genova, al fine dell'aggiudicazione del servizio di cui al punto 1 per il periodo 1 febbraio 28 febbraio 2017, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, operanti nell'ambito dei servizi rivolti ad anziani parzialmente autosufficienti scelti tra le associazioni di volontariato, presenti sul territorio provinciale, e le cooperative sociali, come meglio specificato nelle premesse;

- CIG ZD31C952D6 ;

- 3. di indicare quale valore posto a base di gara, l'importo di Euro **6.893,84** per il mese di febbraio 2017;
- 4. di aggiudicare il servizio di cui al punto 1) ai sensi dell'art. 95, comma 3 del d.lgs. 50/2016, ai soggetti la cui offerta risulti economicamente più vantaggiosa e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
- 5. di stabilire di:
- non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse idonea;
- stipulare il contratto ai sensi di quanto indicato all'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
- 6. di impegnare per il mese di febbario 2017 l'importo di **Euro 6.893,84** inclusa Iva se e in quanto dovuta, sul **capitolo 42524** Convenzioni con Cooperative Sociali e Volontariato per Anziani" del bilancio 2017, centro di costo 3050 PdC 1.3.2.15.8. Contratti di servizio Pubblico Interventi per Anziani, (**IMP. 2017.1554**), collegato al progetto di plafond 2017.147.1;
- 7. di demandare a successivi provvedimenti del Municipio V Valpolcevera gli ulteriori adempimenti necessari per l'espletamento della procedura negoziata, quali la composizione della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte, in conseguenza dell'avvenuta scadenza dei termini di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti, e l'aggiudicazione delle attività oggetto dell'appalto;

- 8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Gadaleta Simonetta in qualità di Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale 41;
- 9. di autorizzare lo svolgimento del servizio da parte dell'aggiudicatario nelle more della stipulazione del contratto, onde evitare l'interruzione dello stesso;
- 10. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere alla liquidazione delle fatture mediante emissione di richieste di mandato di pagamento (M1Rag);
- 11. di dare atto che, per la tipologia del servizio di cui trattasi, ad oggi, non risultano attive convenzioni stipulate da CONSIP SpA, per conto del Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, per l'approvvigionamento di determinate forniture di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 12. di dare atto che per l'affidamento del servizio di cui alla presente determinazione non risulta alcuna offerta negli attuali cataloghi del MEPA;
- 13. di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
- 14. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Segretario Generale del Municipio V Valpolcevera Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-180 AD OGGETTO

OGGETTO: INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 - PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG ZD31C952D6

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Giovanni Librici



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI SITI IN VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 - PERIODO 1 FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2017.

QUANTIFICAZIONE BASE D'ASTA (Allegato B)

La base d'asta è stata quantificata tenendo conto degli elementi che costituiscono il servizio di seguito indicati:

Per la quantificazione del costo orario del personale è stato preso come riferimento il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali:

	Costo orario con 7%	Totale (+ costi specifici)	Totale con Iva 5%
Assistenza Domiciliare Familiare n. 4 ore giornaliere ad alloggio	€ 17,10	€ 17,80	€ 18,69
Assistenza Domiciliare Tutelare n. 1 ore giornaliere ad alloggio	€ 18,42	€ 19,12	€ 20,07
Pulizia dell'alloggio e dell'ambiente n. 1 ora giornaliera ad alloggio	€ 16,03	€ 16,73	€ 17,56
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (0,50%)		
Contributo per Associazione mensile per ciascun alloggio	€ 300,00		

TOTALE

3.446,92 AD ALLOGGIO
6.893,84 PER DUE ALLOGGI

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera Passo Torbella, 12 - 16159 Genova

Tel. 0105575340 –Fax 0105575345 municipio5servsociali@comune.genova.it

Pec: municipio5servizisociali.comge@postecert.it

Cronologico n del
CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA E PER LA GESTIONE DEGLI
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A
BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO - PERIODO 1
FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2017 – CIG ZD31C952D6.
L'anno 2017, il giorno del mese di
in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra il MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
rappresentato dal la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza domiciliata presso
la sede Comunale del Municipio V Valpolcevera, nella qualità di Segretario
Generale del Municipio V Valpolcevera.
E
"" (d
seguito "Impresa") con sede in, Via
n – C.A.P, codice
fiscale e partita I.V.A.
rappresentata dal Sig, nato a
il, codice fiscale
nella qualità di;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. , esecutiva ai sensi di
legge, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento della
gestione di Alloggi Protetti per Anziani, per il periodo 1 febbraio /28

febbraio 2017.

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto. La gestione del servizio avrà durata dal al....... 2017.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro IVA inclusa se e in quanto dovuta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € 89.244,70 pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio; pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo;

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. , nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig/.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei

requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Municipio V Valpolcevera.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale aggiornamento dell'elenco del personale dovrà essere tempestivamente comunicato.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art.13 del Capitolato.

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ. Vista inoltre l'obbligatorietà, ai fini fiscali, dell'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S"nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i il CIG attribuito al presente contratto è
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario
presso – Agenzia ndi Codice IBAN
dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario
sono:
, nat a il
, codice fiscale;
nat a il
, codice fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali

verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'articolo 14 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli articoli 10 e 11 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'articolo 15 del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- e) nei casi di cui all'art 20 del Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all' Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento sull'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003)

- 1. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente Gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.
- 2. Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V capo II D. Lgs.
 n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e
 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici,
 controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente
 custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

IL CONTRAENTE

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante



ALLEGATO C

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO PER IL PERIODO 1 FEBBRAIO - 28 FEBBRAIO 2017.

DIREZIONE MUNICIPIO V VALPOLCEVERA - 305

SERVIZIO A.T.S. 41

RUP Dr.ssa GADALETA Simonetta

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Servizi previsti dal Capitolato Speciale

INIZIO 1 febbraio 2017 TERMINE 28 febbraio 2017

DURATA 1 mese

IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI I.V.A. **Euro 6.893,84** di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 0,50%) Euro 34,46



Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui il Servizio si inserisce

La popolazione anziana nel Comune di Genova è, da lungo tempo, in costante aumento e, quindi, è costante l'aumento degli anziani, o dei loro familiari, che si rivolgono ai servizi sociali territoriali.

I bisogni espressi sono, spesso, quelli di assistenza tutelare, anche se non sempre necessitano come risposta immediata un'istitutizzazione dell'anziano stesso.

In particolare vi sono molti anziani che vivono soli, che hanno qualche fragilità (esempio lievi disturbi di memoria) e un bisogno assistenziale non elevato.

I quartieri di periferia, almeno in alcune zone di queste, permangono vivibili per chi ha lievi difficoltà motorie (deambulazione, rallentamento,...) e spesso vi si trova un soddisfacente tessuto sociale e associativo, con gruppi di volontariato anche molto radicati nel territorio.

Gli alloggi Protetti per anziani nascono nel 2002 dalla riprogettazione delle Comunità Alloggio che il Comune di Genova aveva avviato a partire dalla fine degli anni '80. L'esperienza ha dimostrato, negli anni, che gli anziani in questi contesti vivono una condizione soddisfacente per più tempo, migliorando la qualità della loro vita e ritardando la loro istitutizzazione.

La Civica Amministrazione intende mantenere, in propri locali, un servizio di accoglienza residenziale per un massimo di 4/5 posti rivolto a persone anziane, anche parzialmente autosufficienti, con problemi alloggiativi e, soprattutto, di solitudine.

Il Servizio dovrà garantire, tramite personale in possesso di idonea qualifica e volontari, il sostegno agli anziani per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Fornire un contesto abitativo equiparabile ad un ambiente familiare;
- Garantire agli anziani inseriti un sostegno nella gestione personale, nel compiere lavori domestici, nel gestire la propria salute, la propria igiene;
- Rispondere ai bisogni di solitudine (coltivare relazioni e passatempi).





I destinatari sono:

Anziani > di 60 anni, maschi e femmine, anche parzialmente autosufficienti, con una rete familiare assente o compromessa.

La gestione degli Alloggi avverrà attraverso l'impiego di operatori sociali e volontari che forniranno quotidianamente:

- L'assistenza domiciliare (con ore di ADA tutelare e famigliare) per la cura dell'igiene della persona;
- Le pulizie degli alloggi;
- Il confezionamento dei pasti;
- La disponibilità di una persona reperibile (h 24) per la gestione delle emergenze;
- La socializzazione degli anziani.

Per quanto riguarda gli inserimenti degli ospiti, questi sono gestiti dagli operatori dell'ATS che effettuano i colloqui con gli anziani segnalati (anche da altri ATS) e che, in base alle caratteristiche personali e del gruppo esistente, provvedono alla collocazione dei nuovi ingressi.

La Commissione dell'ATS progetta e coordina gli interventi necessari al mantenimento della buona qualità di vita degli ospiti; inoltre, la Commissione incontra mensilmente gli operatori sociali per verificare l'andamento dell'alloggio oltre a definire nuove progettualità future.

Settimanalmente, il medico di medicina generale, individuato per gli anziani residenti, monitora le condizioni di salute degli ospiti e dispone i necessari trattamenti per ogni singolo anziano.

I parenti e gli amici degli ospiti sono parte e risorsa importante per il mantenimento di una dimensione di vita familiare.

Gli alloggi hanno assunto e conservato le caratteristiche abitative di "casa" e non di istituto e sono così strutturati:

- Bolzaneto: 4 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi, giardino e cantina.
- Rivarolo: 5 camere da letto singole, un soggiorno e cucina comuni, doppi servizi e un terrazzino.





MUNICIPIO V VALPOLCEVERA ATS 41 V VALPOLCEVERA

DISCIPLINARE

PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

Periodo 01/02/2017 - 28/02/2017

ATS 41 ex Distretto Sociale V Valpolcevera Passo Torbella, 12 - 16159 Genova Tel. 0105575340 -Fax 0105575345



AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41.

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento di servizi socio assistenziali all'interno dell'alloggio protetto per anziani, parzialmente autosufficienti del Municipio V Valpolcevera – Ambito Territoriale Sociale 41, sito in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

ART. 2 - Importo e durata dell'appalto

L'importo posto a base di gara è di € 6.893,84 (Iva inclusa se e in quanto dovuta) per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo 1 febbraio – 28 febbraio 2017; tale importo è calcolato tenuto conto che il mese di febbraio è di 28 gg.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **89.244,70** pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, inoltre ,la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario e senza la possibilità, per lo stesso, di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di Servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dello stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale, in tal caso l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.



Art. 3 - Commissione di aggiudicazione

Le offerte pervenute, all'indirizzo e nei termini stabiliti, saranno esaminate da una Commissione che sarà nominata ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016.

Tale Commissione, riunita nella prima seduta pubblica procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte; in caso di valutazione negativa procederà ad escludere i concorrenti dalla gara. Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto dei soggetti partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

Successivamente, la Commissione, in seduta riservata procederà all'esame delle offerte tecniche al fine di attribuire i punteggi secondo i criteri di valutazione precedentemente disposti.

Conclusa la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione, tornerà a riunirsi in seduta aperta al pubblico per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione di gara formulerà la graduatoria finale sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica: risulterà aggiudicatario il Soggetto concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Le date delle sedute pubbliche verranno indicate negli atti di gara o in alternativa comunicate ai concorrenti ammessi mediante fax o posta certificata.

Le risultanze della procedura di gara saranno visionabili da tutti i concorrenti sul sito internet istituzionale (www.comune.genova.it).

Art. 4 - Norme regolatrici

La presente procedura negoziata, esperita ai sensi del D. Lgs, 50/2016 nonché ai sensi del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con Delibera di Consiglio Comunale 20/2011 e dal Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi approvato con Delibera di Consiglio Comunale 26/2008, nonché l'esecuzione dell'appalto sono disciplinati, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare, anche dai seguenti documenti:

- A. relazione tecnica-illustrativa del contesto in cui i servizi si inseriscono;
- B. calcolo della spesa per l'acquisizione dei servizi con indicazione relativa agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- C. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- D. capitolato speciale d'appalto;
- E. schema di contratto.

Art. 5 - Disposizioni particolari di partecipazioni

I soggetti invitati hanno facoltà di presentare l'offerta per sé o quali mandatari di soggetti riuniti. Potranno far parte del raggruppamento temporaneo anche i soggetti di cui all'art. 2 del DPCM 30/3/2001 operanti in campo socio-educativo e iscritti in appositi registri o albi regionali.

È fatto divieto ad ogni concorrente di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzi) ovvero di partecipare in più di



un Raggruppamento temporaneo o Consorzio, pena l'esclusione dalla procedura del concorrente medesimo e dei Raggruppamenti temporanei e/o Consorzi ai quali partecipa.

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI

Sono ammessi a partecipare anche i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, ai sensi dell'art 48 del D. Lgs. 50/2016, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È consentita la presentazione di offerte da parte di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In tal caso nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già formalmente costituito, dovrà essere prodotta, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra la documentazione richiesta:

- copia autentica del <u>mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza</u> conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo, risultante da scrittura privata autenticata, o copia di essa autenticata, nonché la procura relativa che deve essere conferita a chi legalmente rappresenta la mandataria;
- una dichiarazione rilasciata dalla mandataria concernente le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria.

In alternativa, se il Raggruppamento di cui sopra <u>non è ancora formalmente costituito</u>, dovrà essere presentata, a pena d'esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, unitamente all'altra documentazione richiesta:



- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria (da indicare espressamente), la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole mandanti e dalla mandataria;
- l'indicazione del/dei soggetti autorizzati ed emettere fattura / nota ed a richiederne la liquidazione.

CONSORZI

In sede di presentazione della documentazione amministrativa, dovranno essere indicate le consorziate che eseguiranno l'appalto e presentate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti, meglio esplicitati di seguito.

AVVALLIMENTO

È consentito l'avvalimento secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, i concorrenti, singoli o in raggruppamento, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lettere a) e b), avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonchè il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Art. 6 - Requisiti di ammissione

L'ammissione alla presente procedura negoziata dei soggetti partecipanti,, è subordinata all'assenza di motivi di esclusione come dettagliati all'art. 80 del del D.lgs. 50/2016.

I soggetti concorrenti dovranno pertanto, a pena della non ammissione alla procedura, restituire compilato il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI e il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI



BIS, quest'ultimo compilato da parte di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e dei soggetti cessati da tale carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Tali dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal rappresentate legale o procuratore, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite all'art. 76 dell'anzidetto DPR nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, dovranno, pena la non ammissione alla procedura di gara, contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di un valido documento del sottoscrittore.

In particolare, ai fini della dimostrazione della propria capacità economica e finanziaria, nonché della propria capacità tecnica, i soggetti partecipanti dovranno dichiarare:

- la realizzazione, con buon esito, nel triennio 2013 – 2015 di uno o più contratti nel settore oggetto della gara (servizi socio-assistenziali per anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti) di importo annuo pari o superiore ad Euro 10.000,00.

Nel caso di raggruppamento di imprese il predetto requisito deve essere posseduto come segue:

- nel caso di unico contratto, lo stesso dovrà essere in capo all'impresa mandataria;
- nel caso di più contratti, fino ad un massimo di tre, l'impresa mandataria dovrà essere affidataria di quello di importo maggiore. Il presente requisito potrà essere dimostrato dalle imprese partecipanti anche qualora affidatarie di contratti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi, purché sia reso esplicito che la quota di esecuzione del contratto sia congruente con quanto richiesto dal presente disciplinare;
- nel caso di associazioni di imprese il predetto requisito previsto per il singolo soggetto deve essere posseduto nella misura maggioritaria dalla Capogruppo.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Consorzi i predetti requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna Impresa raggruppata o consorziata.

Si evidenzia, in particolare, che attraverso il modulo FACSIMILE DICHIARAZIONI di cui sopra, i Soggetti partecipanti dovranno rilasciare specifica dichiarazione di aver preso esatta cognizione di tutte le circostanze che incidono sull'esecuzione del servizio.

I concorrenti, inoltre, dovranno rilasciare specifica dichiarazione di essere a conoscenza che le risultanze della presente procedura negoziata (denominazione delle concorrenti, nome dell'aggiudicataria provvisoria e definitiva, entità delle offerte) saranno rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova e sugli altri siti ufficiali afferenti la pubblicità degli appalti.

Art. 7 - Garanzia definitiva

Ogni concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre, all'interno della busta "Documentazione Amministrativa" di cui al successivo paragrafo, il documento comprovante l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103, del D.Lgs 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.



ART. 8 - Modalità di presentazione dell'offerta

I Soggetti invitati dovranno far pervenire, pena la non ammissione alla procedura negoziata, all'indirizzo: Comune di Genova - Archivio Generale/Protocollo, piazza Dante, 10 – 16121 Genova, nei termini indicati nella lettera di invito, un plico sigillato, controfirmato sul lembo di chiusura, recante la denominazione del soggetto concorrente ed il numero del codice fiscale/partita IVA e con scritto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI O EQUIPARATI, PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, DI VIA STUPARICH 10 A BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO DEL MUNICIPIO V VALPOLCEVERA – AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 41 contenente:

- 1. L'accettazione di invito debitamente compilata e sottoscritta.
- 2. Una busta, sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" contenente:
- **2.a**) le dichiarazioni, come dall'allegato modulo "FAC SIMILE DICHIARAZIONI", rese e firmate dal legale rappresentante e corredate, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso;
- **2.b**) le dichiarazioni di cui al modulo "FAC SIMILE DICHIARAZIONI BIS", corredate della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, rese da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- 2.c) il patto di integrità;
- **2.d**) l'impegno di un fideiussore (Istituto Bancario o Assicurativo) a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art.13 di D.Lgs 163/2006 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
- **2.e**) copia del Capitolato speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione dal legale rappresentante del soggetto concorrente e da tutti i soggetti facenti parte dell'eventuale Raggruppamento o Consorzio.
- **2.f**) dichiarazione aggiuntiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 di cui al modulo allegato.

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2.a) e 2.b) dovranno essere prodotte, a pena d'esclusione, singolarmente, da tutte i Soggetti raggruppati o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo di Concorrenti, inoltre, dovrà essere allegata la <u>scrittura</u> <u>privata</u>, come da modulo allegato, da cui risulti l'intendimento degli stessi a raggrupparsi in associazione temporanea con espressa indicazione del Soggetto che assumerà la veste di capogruppo e mandatario.



In caso di Avvalimento, dovrà essere presentato:

- il "Modulo Ausiliaria", come da modulo allegato, in cui il Soggetto ausiliario rende le dichiarazioni di cui all'articolo 89 del D.Lgs 50/2016,
- <u>l'originale o la copia autentica del contratto</u> in virtù del quale il Soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della fornitura.
 - **3.** Una busta sigillata, controfirmata sul lembo di chiusura e con su apposta la dicitura **"OFFERTA TECNICA"** contenente: il progetto redatto a mezzo di relazione formata da non più di 10 fogli in formato A4, con attenzione particolare all'illustrazione degli aspetti evidenziati nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 10 "Modalità di aggiudicazione".
- **4.3** Una busta riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contenente l'offerta economica, redatta secondo l'allegato "FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA", in cui, in particolare dovranno essere indicati l'importo complessivo, al netto dell'I.V.A., la percentuale di ribasso, e il regime IVA applicato.

L'offerta economica dovrà essere formulata in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza fra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non saranno ritenute ammissibili le offerte economiche:

- che presentino un importo superiore al valore posto a base di gara;
- contenenti riserve o condizioni.

Il concorrente dovrà specificare che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

ART. 9 - Prescrizioni per la partecipazione alla procedura negoziata

La partecipazione alla procedura negoziata presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte del concorrente di tutti gli oneri, condizioni e documenti che la regolano.

Non sono ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni del presente Disciplinare e del Capitolato.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

Non sono ammesse varianti al Capitolato, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione delle offerte, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima della scadenza dei termini medesimi; ciò vale anche per i plichi spediti a mezzo



raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno dichiarati irricevibili.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dai concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Qualora il Soggetto provvisoriamente aggiudicatario non presenti i documenti richiesti nel termine stabilito o qualora venga riscontrata a suo carico la non completa veridicità di quanto dallo stesso dichiarato, si procederà all'immediato scorrimento della graduatoria.

L'offerta sarà immediatamente vincolante per le associazioni concorrenti, mentre lo diverrà per la Civica Amministrazione a intervenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, qualora siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva senza che sia stato stipulato il contratto, per fatto addebitabile al committente. In tal caso all'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se nel frattempo sono stati effettuati interventi, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione degli stessi.

ART. 10 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del lotto unico avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi a seguito indicati.

I progetti presentati dai concorrenti saranno valutati in base ai criteri economici e qualitativi come segue:

Offerta tecnica: elementi Qualitativi	Peso	70
Offerta economica: prezzo	Peso	30
Totale		100



OFFERTA TECNICA: ELEMENTI QUALITATIVI Peso 70

Agli elementi di natura qualitativa il peso sarà attribuito attraverso:

l'individuazione di un coefficiente derivato dalla <u>media</u> dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari della Commissione giudicatrice;

- la successiva trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte dei commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e riparametrando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si procede poi alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti.

Progetto di gestione degli ospiti, loro partecipazione alla vita della comunità alloggio e modalità di rapporto con le loro famiglie;	Peso 15
Progetto di organizzazione del lavoro degli operatori all'interno degli alloggi;	Peso 15
Presenza dei volontari possibilmente giornaliera superiore a 5 ore settimanali	Peso 10
Presenza di animazione e di coinvolgimento in attività di socializzazione degli ospiti;	Peso 10
Proposte innovative e/o sperimentali rivolte agli ospiti;	Peso 10
Modalità di raccordo con altre realtà sociali, operanti nel territorio, rivolte agli anziani;	Peso 5
Proposte formative per gli Assistenti Domiciliari, i volontari e gli Operatori sociali che lavorano all'interno degli Alloggi Protetti.	Peso 5

OFFERTA ECONOMICA: PREZZO Peso 30

Peso assegnato

La commissione utilizzerà per l'attribuzione del peso relativo all'offerta economica la seguente formula:

Peso assegnato = <u>Percentuale offerta dall'impresa esima x Peso massimo</u>
Migliore Percentuale di ribasso offerta

In particolare il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti coefficienti:

- INSUFFICIENTE da 0 a 0,2 (elemento non trattato o trattato in maniera del tutto inadeguata)



- SCARSO da 0,3 a 0,5 (elemento trattato in modo approssimativo, sommario e comunque non adeguato)
- SUFFICIENTE 0,6 (elemento trattato in modo adeguato senza apportare alcun elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- BUONO da 0,7 a 0,8 (elemento trattato in maniera esaustiva ed efficace rispetto a quanto previsto dal capitolato)
- OTTIMO da 0,9 a 1 (elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi di efficacia e piena rispondenza, o comunque migliorativi, rispetto a quanto previsto dal capitolato).

In caso di parità la Commissione considererà vincitore della gara il soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio per l'offerta tecnica.

La Civica Amministrazione:

- 1. si riserva la facoltà, fatta salva la "par condicio" fra i Concorrenti e nell'interesse della Civica Amministrazione, di richiedere ai concorrenti, anche solo a mezzo fax o posta elettronica di integrare o fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- 2. di verificherà i requisiti dichiarati, anche mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti;
- 3. valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- 4. procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto dell'appalto, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere;
- 5. procederà allo scorrimento della graduatoria in ogni caso in cui si renda necessaria l'esclusione dalla gara delle offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d'interessi, in violazione di quanto dichiarato in sede di gara.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avverrà con specifica determinazione dirigenziale.

ART. 11 - Aggiudicazione

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione, che diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, come previsto all'art. 32, comma 7, del Decreto Lgs. 50/2016. Successivamente alla ricezione della comunicazione relativa all'aggiudicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nel rispetto della Legge 241/1990 e smi, e dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016.

Si fa presente che la Stazione appaltante:

- si riserva in qualunque momento di non dar corso all'aggiudicazione definitiva a seguito di adozione di eventuali provvedimenti in autotutela da parte della stessa;



- non procederà all'aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia giudicata idonea o se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie ed imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
- ai sensi dell'art. 32, commi 6 del D.Lgs. 50/201 l'aggiudicazione provvisoria non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo predetto, anche a campione e in un momento successivo alla conclusione della procedura di gara. Se nel termine indicato all'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto non sia stato ottemperato a quanto indicato al punto 15), o in caso di esito negativo dell'attività di verifica, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente dandone comunicazione al concorrente medesimo e procederà:

- all'esclusione del concorrente dalla gara
- all'escussione della relativa cauzione provvisoria
- **a**lla segnalazione di legge.

ART. 12 - Contratto

La stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 026/2008, avverrà mediante scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso, che verrà annotata nel registro cronologico tenuto presso il Municipio V Valpolcevera.

Le spese delle imposte previste dalla vigente normativa saranno a carico dell' appaltatore.

In caso di RTI, la costituzione dello stesso dovrà essere formalizzata con scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 13 - Informativa per il trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura negoziata e della stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 14 - Chiarimenti

Il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Simonetta Gadaleta Le richieste dovranno essere inoltrate unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata : municipio5comge@postecert.it.

Cronologico n del
CONTRATTO TRA IL COMUNE DI GENOVA MUNICIPIO V
VALPOLCEVERA E PER LA GESTIONE DEGLI
ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI DI VIA STUPARICH 10 A
BOLZANETO E DI VIA ROSSINI 11 A RIVAROLO - PERIODO 1
FEBBRAIO – 28 FEBBRAIO 2017 – CIG ZD31C952D6.
L'anno 2017, il giorno del mese di
in Genova, con la presente scrittura privata da
registrarsi solo in caso d'uso tra il MUNICIPIO V VALPOLCEVERA
rappresentato dal la Dott.ssa Maria Letizia Santolamazza domiciliata presso
la sede Comunale del Municipio V Valpolcevera, nella qualità di Segretario
Generale del Municipio V Valpolcevera.
E
"" (d
seguito "Impresa") con sede in, Via
n – C.A.P, codice
fiscale e partita I.V.A.
rappresentata dal Sig, nato a
il, codice fiscale
nella qualità di;
PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. , esecutiva ai sensi di
legge, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento della
gestione di Alloggi Protetti per Anziani, per il periodo 1 febbraio /28

febbraio 2017.

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni dirigenziali:

Articolo 1. – Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente contratto.

Articolo 3 - Durata del contratto. La gestione del servizio avrà durata dal al....... 2017.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 4 - Ammontare del contratto. L'ammontare del contratto è pari ad Euro IVA inclusa se e in quanto dovuta.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per l'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 35, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € 89.244,70 pari alla copertura di contratti analoghi successivi corrispondenti a 12 mesi di servizio; pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere a successive assegnazioni dirette all'aggiudicatario del servizio, fino al limite di tale importo;

Articolo 5 - Articolazione dell'appalto. Il predetto servizio viene conferito ed accettato fra le parti senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nel capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. , nonché nelle dichiarazioni rese in sede di offerta tecnica, e sulla base del progetto presentato. Gli atti citati si considerano qui richiamati integralmente e sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati.

Articolo 6 - Referente della Società - L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente atto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del/la Sig/.ra, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei

requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Municipio V Valpolcevera.

Articolo 7 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara. Ogni eventuale aggiornamento dell'elenco del personale dovrà essere tempestivamente comunicato.

Articolo 8 – Modalità di pagamento. Il Comune provvederà al pagamento del servizio con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art.13 del Capitolato.

Vista la Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il seguente CODICE UNICO UFFICIO: AD2KBJ. Vista inoltre l'obbligatorietà, ai fini fiscali, dell'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S"nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i il CIG attribuito al presente contratto è
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario
presso – Agenzia ndi Codice IBAN
dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario
sono:
, nat a il
, codice fiscale;
nat a il
, codice fiscale

La Società si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 9 - Controlli. Il Comune si riserva di effettuare mediante il proprio personale controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio, e sulla congruità delle prestazioni rese rispetto al presente contratto. Tali

verifiche saranno svolte secondo le modalità indicate dall'articolo 14 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 10 - Obblighi a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario si impegna a quanto espressamente previsto dagli articoli 10 e 11 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 11 - Penali. Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'articolo 15 del Capitolato.

Articolo 12 – Inadempienze e risoluzione del contratto. Il Comune di Genova procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- e) nei casi di cui all'art 20 del Capitolato.

Art. 13 - Cessione del contratto e del credito. La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 14 – Responsabilità verso terzi e assicurazione. L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Genova da ogni responsabilità a riguardo.

della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori. Il Comune può richiedere all' Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 17 - Controversie e foro competente. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Articolo 18 - Rinvio ad altre norme. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Regolamento sull'Attività Contrattuale del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del D. Lgs. 50/2016.

Articolo 19 - Trattamento dei dati personali. (Nomina di responsabile trattamento dati, ai sensi art. 29 D. Lgs. n. 196/2003)

- 1. Ai sensi del punto 11) del dispositivo della deliberazione di Giunta Comunale n. 622/2006, l'Ente Gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati, per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del contratto e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.
- 2. Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa e in particolare:

- informare l'interessato ai sensi art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (Modulistica);
- individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- adottare misure minime di sicurezza, ai sensi titolo V capo II D. Lgs.
 n. 196/2003;
- in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari, ai sensi artt. 20, 21 e
 22 D.Lgs. n. 196/2003, gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici,
 controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente
 custoditi;
- Adottare idonee misure per garantire, quando necessario la riservatezza dei colloqui.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig./ra

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese del richiedente ai sensi dell'art. 5) comma 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova,

LA STAZIONE APPALTANTE

IL CONTRAENTE

Il Dirigente

Il Legale Rappresentante